



COMUNE DI CASCINA

Regolamento generale delle entrate

Approvato con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2 -FINALITA' E PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 3 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
- ARTICOLO 4 - REGOLAMENTI PER TIPOLOGIA DI ENTRATE
- ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEGLI ORGANI COMUNALI IN MATERIA DI ENTRATE
- ARTICOLO 6 - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
- ARTICOLO 7 - COMPETENZE GESTIONALI RELATIVE ALLE ENTRATE

CAPO II - ENTRATE TRIBUTARIE

- ARTICOLO 8 -ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
- ARTICOLO 9 -EFFICACIA TEMPORALE DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
- ARTICOLO 10 - PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
- ARTICOLO 11 - SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
- ARTICOLO 12 - SERVIZI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
- ARTICOLO 13 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI
- ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
- ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI DI ATTI E INFORMATIVE DA PARTE DI UFFICI COMUNALI
- ARTICOLO 16 - RAPPORTI FRA LA SOCIETA' ENTRATE CASCINA S.P.A. E GLI UFFICI DEL COMUNE
- ARTICOLO 17 - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
- ARTICOLO 18 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
- ARTICOLO 19 - ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI
- ARTICOLO 20 - NULLITÀ DEGLI ATTI
- ARTICOLO 21 - VIZI DELLE NOTIFICAZIONI
- ARTICOLO 22 - DIVIETO DI BIS IN IDEM
- ARTICOLO 23 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEI CONTRIBUENTI
- ARTICOLO 24 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE
- ARTICOLO 25 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
- ARTICOLO 26 - AUTOTUTELA OBBLIGATORIA
- ARTICOLO 27 - AUTOTUTELA FACOLTATIVA
- ARTICOLO 28 - SUPPORTO AI CONTRIBUENTI NELLA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
- ARTICOLO 29 - ACCERTAMENTO
- ARTICOLO 30 - SCADENZA DEL VERSAMENTO
- ARTICOLO 31 - ARROTONDAMENTO
- ARTICOLO 32 - ACCOLLO DEL VERSAMENTO

CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO

- ARTICOLO 33 - OGGETTO
- ARTICOLO 34 - MATERIE OGGETTO D'INTERPELLO
- ARTICOLO 35 - PROCEDURA
- ARTICOLO 36 - EFFETTI
- ARTICOLO 37 - COMPETENZA

CAPO IV - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

- ARTICOLO 38 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
- ARTICOLO 39 - AUTOTUTELA

CAPO V – NORME COMUNI

ARTICOLO 40 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 41 - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO – POTERI ISPETTIVI

ARTICOLO 42 - RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 43 – RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA

ARTICOLO 44 - AMMISSIONE AL PASSIVO NELLE PROCEDURE CONCORSALE

ARTICOLO 45 - CANCELLAZIONE DEL CREDITO

ARTICOLO 46 - STRALCIO DEL CREDITO

ARTICOLO 47 - RATEAZIONE

ARTICOLO 48 - COSTITUZIONE DI GARANZIA IN CASO DI RATEAZIONE

ARTICOLO 49 - COSTITUZIONE DI GARANZIE PER FATTISPECIE DIVERSE DALLE RATEAZIONI

ARTICOLO 50 - IMPORTI MINIMI PER RECUPERI E RIMBORSI

ARTICOLO 51 - INTERESSI DOVUTI SU VERSAMENTI, RIMBORSI, RATEAZIONI

ARTICOLO 52 - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

ARTICOLO 53 - COMPENSAZIONE VERTICALE

ARTICOLO 54 - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

ARTICOLO 55 - COMPETENZA SULLE DICHIARAZIONI DI COMPENSAZIONE

CAPO VI – NORME FINALI

ARTICOLO 56–DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina le entrate, anche tributarie, del Comune di Cascina nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il Regolamento prevede altresì lo svolgimento di funzioni relative alla gestione e riscossione delle entrate comunali da parte della Società Entrate Pisa S.p.A.
3. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre norme di legge non derogate e le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e quelli concernenti le entrate non tributarie, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Finalità e principi generali del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Articolo 3 – Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate in via generale dal presente regolamento le seguenti entrate comunali:
 - le entrate tributarie
 - entrate derivanti dal canone unico patrimoniale;
 - i proventi dalla vendita dei beni e dall'erogazione dei servizi, inclusi i servizi a domanda individuale e quelli a carattere produttivo;
 - i proventi della gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - i proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni;
 - i rimborsi e i recuperi;
 - le entrate derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e di diritti reali sugli immobili;
 - le entrate derivanti dai permessi di costruire e, in genere, dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione;
 - le entrate proprie dell'Ente, di natura diversa dalle precedenti
2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le entrate costituite da contributi e trasferimenti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico.

Articolo 4 – Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento; le deroghe alle disposizioni del presente Regolamento devono essere espressamente previste.

Articolo 5 – Competenze degli organi comunali in materia di entrate

1. Salvo diversa previsione di legge, al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle detrazioni, dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, ed in genere, la determinazione delle misure delle diverse entrate comunali nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo che la legge non attribuisca tali competenze ad altro organo.

Articolo 6 – Gestione e riscossione delle entrate

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - gestione delle entrate: l'insieme delle attività concernenti la determinazione dei crediti, la conservazione e l'aggiornamento delle relative banche dati, l'accertamento contabile nel bilancio comunale ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, la verifica periodica della sussistenza dei crediti, l'eventuale rideterminazione degli stessi e la cancellazione parziale o totale per insussistenza, prescrizione o sopravvenuta inesigibilità, la diffida ad adempiere e la costituzione in

mora del debitore, la concessione e la revoca di rateazioni, l'accettazione di garanzie del credito, la disposizione di eventuali rimborsi, la gestione del contenzioso relativo alle predette attività nonché ogni altra attività ad esse connessa o collaterale. Per le entrate tributarie la gestione include inoltre l'istruttoria delle dichiarazioni e comunicazioni del contribuente, la liquidazione e l'accertamento, l'applicazione degli interessi, l'erogazione delle sanzioni amministrative, lo svolgimento delle attività di controllo e verifica finalizzate al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, lo svolgimento dei procedimenti di interpello del contribuente, nonché ogni altra attività prevista da norme di legge o regolamentari;

- riscossione delle entrate: l'insieme delle attività concernenti la riscossione ordinaria e la riscossione coattiva dei crediti, l'applicazione degli interessi moratori, l'escussione delle garanzie, la contabilizzazione e la rendicontazione delle riscossioni effettuate, la gestione del contenzioso relativo alle predette attività nonché ogni altra attività ad esse connessa o collaterale.

2. La Società Entrate Pisa S.p.A., quale società strumentale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, svolge attività di gestione e di riscossione delle entrate, anche tributarie, del Comune. L'attività della Società Entrate Pisa S.p.A. ed i suoi rapporti con il Comune sono regolati dalle norme di legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti delle singole entrate e dal contratto di servizio.

Articolo 7 – Competenze gestionali relative alle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata gli atti di organizzazione del Comune o il piano esecutivo di gestione individuano l'unità organizzativa competente; il responsabile apicale di struttura dell'unità organizzativa sovrintende alle attività inerenti alla gestione e alla riscossione dell'entrata che non siano state affidate alla Società Entrate Pisa S.p.A. In relazione alle attività affidate il responsabile apicale di struttura vigila sull'operato della Società Entrate Pisa S.p.A.

2. Per ciascuna entrata tributaria è designato un funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo ove espressamente previsto dalle disposizioni che disciplinano il tributo.

3. La Società Entrate Pisa S.p.A. è responsabile delle attività ad essa affidate. Per ciascun tipo di entrata tributaria la società designa, fra il proprio personale, il funzionario responsabile ai sensi del comma precedente. L'atto di designazione del funzionario responsabile è immediatamente trasmesso al Comune.

4. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni generali di controllo sulla Società Entrate Pisa S.p.A. si rinvia a quanto previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento di attuazione.

Capo II –Entrate Tributarie

Articolo 8 – Attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

3. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

4. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.

5. Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero parte di essa, il Comune e gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate provvedono all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 9 - Efficacia temporale delle disposizioni tributarie

1. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno della data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 10 – Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, secondo le norme di cui al presente Regolamento, oltre a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

Articolo 11– Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente Regolamento, tra l'altro:
 - vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
 - viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo VI del presente Regolamento.

Articolo 12 – Servizi di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di entrate comunali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:
 - apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con le possibilità di accesso per i disabili in base alla normativa vigente;
 - attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi, anche a domicilio e anche allegati agli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti, sui tributi in vigore;
 - comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

Articolo 13 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune, anche tramite i soggetti incaricati della gestione delle proprie entrate, collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei cittadini e delle imprese degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali, e di rendere più agevoli i relativi adempimenti a carico dei contribuenti.

Articolo 14 – Comunicazioni e dichiarazioni in materia tributaria

1. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di informazione.
2. Le comunicazioni o dichiarazioni inviate per posta si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
3. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via posta elettronica certificata, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento; le comunicazioni e dichiarazioni inviate devono essere accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
4. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione della dichiarazione o comunicazione e tale sottoscrizione non sia stata effettuata, la Società Entrate Pisa S.p.A., soggetto incaricato della gestione dei tributi comunali, invia copia della dichiarazione o comunicazione al contribuente, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, affinché sia restituita sottoscritta. La dichiarazione o comunicazione, restituita alla Società Entrate Pisa S.p.A. regolarmente sottoscritta e accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, si considera come pervenuta alla data della originaria consegna priva di sottoscrizione, solo se pervenuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A/R da parte del contribuente.
5. Al fine di instaurare e mantenere un rapporto di piena collaborazione tra il contribuente e l'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto del contribuente, i Regolamenti specifici di disciplina delle varie entrate possono prevedere la trasmissione di questionari o l'esplicita richiesta di dati, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dall'ordinamento vigente. La corretta e completa compilazione e restituzione di detti questionari può costituire, nei casi espressamente previsti, assolvimento di obblighi dichiarativi.

Articolo 15 – Comunicazioni di atti e informative da parte di uffici comunali

1. Il Comune e la Società Entrate Pisa S.p.A. non possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione debitoria del contribuente, nel qual caso devono invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di

verifica. Il contribuente può comunque presentare tali documenti ed informazioni al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

2. La Società Entrate Pisa S.p.A. riceve dagli uffici comunali competenti copia degli atti nonché i dati e le informazioni rilevanti per le entrate ad essa affidate in gestione e/o riscossione, ovvero richiesti per tale rilevanza, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti efficaci ovvero dalla data della richiesta, salvo che non sia diversamente stabilito da specifici protocolli operativi di cui al successivo articolo.

Articolo 16 – Rapporti fra la Società Entrate Pisa S.p.A. e gli uffici del Comune

1. Il Comune di Cascina e la Società Entrate Pisa S.p.A, operano la condivisione e l'interscambio dei dati e delle informazioni rilevanti allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. Le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stabilite mediante specifici protocolli operativi che assicurano altresì il rispetto della disciplina in materia di trattamento e di riservatezza dei dati personali.

Articolo 17 – Principio del contraddittorio

1. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.

3. Si considerano atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati quelli riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune e della Società Entrate Pisa S.p.A.

4. Si considerano atti di pronta liquidazione quelli emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della pubblica amministrazione.

5. Si considerano atti di controllo formale delle dichiarazioni quelli emessi a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai responsabili d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

6. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle fattispecie indicate ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 i seguenti atti:

a) gli atti della riscossione coattiva;

b) i solleciti di pagamento;

c) gli atti di liquidazione dei tributi sulla base dei dati dichiarati;

d) gli atti di accertamento dei tributi sulla base di dati, atti e/o documenti certi, incontrovertibili, non suscettibili di valutazione presenti in banche dati disponibili;

e) il rigetto delle istanze di dilazione e i provvedimenti di decadenza delle stesse;

f) il rigetto delle istanze di rimborso;

g) il rigetto dell'istanza di annullamento degli atti in autotutela.

7. Il diritto al contraddittorio non sussiste, altresì, in ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione.

8. Per consentire il contraddittorio, la Società Entrate Pisa S.p.A., prima di emettere l'atto impositivo comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, uno schema atto assegnando un termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo applicando le disposizioni regolamentari che disciplinano la materia.

9. L'atto impositivo non può essere adottato prima della scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto impositivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle controdeduzioni del contribuente ed è motivato con riferimento specifico a quelle che non possono essere accolte.

11. L'ufficio, valutate le eventuali controdeduzioni presentate, conclude il procedimento in uno dei seguenti modi:

a) in ipotesi di mancata tempestiva presentazione delle controdeduzioni:

1) con la emissione di un provvedimento di archiviazione, in ipotesi di conoscenza e valutazione di nuovi elementi dai quali consegue la non emissione dell'atto impositivo;

2) con la emissione dell'atto impositivo, in assenza dei nuovi elementi di cui al punto precedente;

b) in ipotesi di tempestiva presentazione delle controdeduzioni:

1) con la emissione di un provvedimento di accoglimento totale delle controdeduzioni, quando dalla valutazione delle stesse consegue la non emissione dell'atto impositivo;

2) con la emissione dell'atto impositivo, nelle ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale delle controdeduzioni presentate.

12. Nei casi in cui non sussiste il diritto al contraddittorio è facoltà della Società Entrate Pisa S.p.A. di attivare comunque il contraddittorio; in detto caso, però, non si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo.

Articolo 18 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

3. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione degli atti di riscossione nei loro confronti.

5. Gli atti devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 19 – Annullabilità degli atti

1. Gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del presente regolamento non costituisce vizio di annullabilità.

Articolo 20 – Nullità degli atti

1. Gli atti sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore dopo il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 21 – Vizi delle notificazioni

1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al periodo precedente, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.

2. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

3. A decorrere dal 18 gennaio 2024, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

Articolo 22 – Divieto di bis in idem

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune tramite la Società Entrate Pisa S.p.A. eserciti l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta relativamente a ciascun tributo, allo stesso oggetto d'imposta ed alla medesima tipologia di violazione.
2. Rimane ferma la possibilità di sostituire, integrare o modificare in aumento l'accertamento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi specificatamente indicati.

Articolo 23 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune e la Società Entrate Pisa S.p.A. ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 24 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti con il contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Società Entrate Pisa S.p.A., ancorché successivamente modificate dallo stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori non imputabili allo stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Articolo 25 – Principio di proporzionalità

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

Articolo 26 – Autotutela obbligatoria

1. La Società Entrate Pisa S.p.A. procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'ente impositore, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dalla Società Entrate Pisa S.p.A. ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 27 – Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 20 del presente regolamento, si può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte,

anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dalla Società Entrate Pisa S.p.A. ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 28 – Supporto ai contribuenti nella interpretazione ed applicazione delle disposizioni tributarie

1. La Società Entrate Pisa S.p.A. fornisce supporto ai contribuenti nella interpretazione ed applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

- a) note informative, anche delle scadenze tributarie, interpretative ed applicative pubblicate sul proprio portale istituzionale;
- b) risposte ad istanze di interpello.

Articolo 29 – Accertamento

1. La Società delle Entrate Pisa S.p.A. procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione:

- a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b) del responsabile del procedimento;
- c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso;
- e) dell'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso;
- f) che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Il medesimo contenuto previsto al precedente comma 2 deve essere riprodotto anche negli atti di rideterminazione degli importi a seguito di accertamento con adesione ovvero definitività dell'atto impugnato. In ipotesi di rideterminazione dell'importo, il versamento delle somme rideterminate deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto con il quale è portata a conoscenza la predetta rideterminazione.

4. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

5. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

6. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

Articolo 30 – Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 31 – Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 32 – Accollo del versamento

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Capo III – Diritto d'interpello

Articolo 33 – Oggetto

1. Il presente capo è emanato ai sensi dell'art. 11 della Legge 27.7.2000 n. 212, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n), del D.lgs. 30.10.2023 n. 219 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 34 – Materie oggetto d'interpello

1. I contribuenti possono presentare istanze sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni.

Articolo 35 – Procedura

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questo o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale l'ufficio deve rendere la propria risposta.
3. L'istanza di interpello deve essere presentata alla Società Entrate Pisa S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata oppure per posta o mediante consegna allo sportello.
4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 34, comma 2), del presente Regolamento, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario. se tale termine cade il sabato o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.
6. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 36 – Effetti

1. La risposta non vincola il contribuente.
2. La risposta vincola la Società delle Entrate Pisa S.p.A. con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente ed all'annualità d'imposta a cui è riferita.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è annullabile. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'ufficio preposto; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica.
4. In caso di mancata risposta all'istanza di interpello nei termini previsti dal presente regolamento, si intende che l'ufficio concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.
5. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.

Articolo 37 – Competenza

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 32. del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

Capo IV – Entrate extra tributarie

Articolo 38 – Accertamento e riscossione

1. Per l'accertamento e delle entrate extratributarie si rinvia alle disposizioni dell'art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento di contabilità.

2. Il Comune, ovvero la Società delle Entrate Pisa S.p.A. ove incaricata della riscossione, previo eventuale sollecito, contesta i mancati pagamenti delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria e rientranti nella disciplina prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante la notifica di diffide e messa in mora notificate entro il termine di prescrizione previsto dalla legge. Le diffide e messa in mora devono essere motivate in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che le hanno determinate; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Le diffide e messa in mora devono contenere, altresì, l'indicazione:

- a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b) del responsabile del procedimento;
- c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché dell'applicazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150;
- e) dell'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
- f) che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Il medesimo contenuto previsto al precedente comma 3 deve essere riprodotto anche negli atti di rideterminazione degli importi. In ipotesi di rideterminazione dell'importo, il versamento delle somme rideterminate deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto con il quale è portata a conoscenza la predetta rideterminazione.

4. Le diffide e messa in mora acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

6. Le diffide e messa in mora sono sottoscritte dalla Società delle Entrate Pisa S.p.A.

5. Qualora la compilazione delle diffide e messa in mora venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto incaricato della riscossione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 5,00. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 39 – Autotutela

1. L'ufficio può procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi e sussiste l'interesse pubblico alla loro eliminazione, tenendo conto degli interessi dei destinatari.

2. L'ufficio procedente può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

3. Ferme le disposizioni in materia di impugnazione giudiziaria, nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di possibile esercizio del potere di cui al presente articolo:

- a) l'errore di persona;
- b) l'evidente errore logico o di calcolo;
- c) l'errore sul presupposto;
- d) la duplicazione della richiesta di pagamento;
- e) la mancata considerazione di pagamenti;
- f) la mancanza di documentazione successivamente sanata;
- g) la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) l'errore materiale del debitore, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

5. Il potere di cui al presente articolo è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
- a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - c) vi è pendenza di giudizio;
 - d) il debitore non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune e alla Società delle Entrate Cascina S.p.A. per motivi di ordine sostanziale, salvo che trattasi di vizi diversi non esaminati dal giudice.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza e/o di prescrizione stabiliti dalla legge.

Capo V – Norme comuni

Articolo 40 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1. Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le rispettive entrate, in base agli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e 36 della Legge 388/2000, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Per le entrate le cui attività di riscossione sono affidate alla Società Entrate Pisa S.p.A., per le quali non esistono regolamenti specifici o gli specifici regolamenti non disciplinano le modalità di riscossione, il pagamento da parte del debitore può avvenire attraverso i canali di pagamento, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della Società Entrate Pisa S.p.A. nonché indicati negli atti di riscossione inviati al debitore.
3. Per le entrate la cui riscossione non è affidata alla Società Entrate Pisa S.p.A., il Comune provvede alla riscossione nei modi ritenuti più confacenti sotto il profilo organizzativo e nel rispetto dell'ordinamento.

Articolo 41 – Attività di verifica e controllo – poteri ispettivi

1. I soggetti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nonché, in ogni caso, la Società Entrate Pisa S.p.A., per la parte di competenza, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, gli uffici comunali e/o la Società Entrate Pisa S.p.A. si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
3. La Società Entrate Pisa S.p.A. e gli uffici comunali competenti hanno diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli tributari.
4. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro quindici giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
5. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

Articolo 42 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dalla Società Entrate Pisa S.p.A., con gli strumenti giuridici previsti dalla legge.
2. Scaduto il termine per il pagamento di un debito nei confronti del Comune senza che il debitore abbia adempiuto, la Società Entrate Pisa S.p.A., o l'ufficio comunale competente, possono inviare solleciti di pagamento, anche in modalità telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria prima di avviare le fasi successive di accertamento esecutivo e riscossione coattiva.

3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo tributario e di accertamento esecutivo patrimoniale.

4. La riscossione coattiva delle contravvenzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 è effettuata tramite ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al R.D. 639/1910.

Articolo 43 – Spese di riscossione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti per la riscossione e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 803 e 804, della Legge 160/2019.

2. Per gli atti relativi alle sanzioni amministrative, ivi incluse quelle per violazioni al Codice della Strada, è a carico dei debitori delle sanzioni il rimborso delle spese della procedura, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 689/1981, o il rimborso delle spese di accertamento e notificazione, ai sensi dell'art. 201, comma 4, del Codice della strada, nelle misure determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria a cura della Polizia Municipale.

Articolo 44 - Ammissione al passivo nelle procedure concorsuali

1. L' Ammissione al passivo nelle procedure concorsuali è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato insolvente solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 258,23.

2. L' Ammissione tardiva al passivo nelle procedure concorsuali è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato insolvente solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 516,46.

Art. 45 - Cancellazione del credito

1. I crediti sono eliminati dalle scritture contabili nel momento in cui risultano:

- insussistenti, a causa di indebitato o erroneo accertamento;

- assolutamente inesigibili, a causa dell'estinzione legale, dell'intervenuta prescrizione, dell'esito infruttuoso delle eseguite procedure di riscossione coattiva.

2. Il riconoscimento formale dell'insussistenza o dell'assoluta inesigibilità del credito deve essere adeguatamente motivato in ordine all'esistenza degli elementi giustificativi o indicando le ragioni che hanno condotto alla prescrizione, fermo restando l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad evitarne la maturazione.

3. Per le entrate affidate in gestione e riscossione, alla Società Entrate Pisa S.p.A., il funzionario responsabile dell'entrata comunica annualmente al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'elenco dei crediti dichiarati insussistenti o assolutamente inesigibili.

4. Per le entrate affidate in sola riscossione, alla Società Entrate Pisa S.p.A., il funzionario responsabile dell'entrata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, comunica all'ufficio comunale competente alla gestione dell'entrata l'elenco dei crediti ritenuti inesigibili a seguito delle procedure di riscossione espletate. La Società Entrate Pisa S.p.A. è automaticamente autorizzata al discarico decorso il 31 dicembre dell'anno di presentazione della predetta comunicazione fatte salvi i crediti per i quali il Comune, entro tale termine, abbia avviato l'attività di controllo. Le entrate corrispondenti ai crediti discaricati sono cancellate dalle scritture contabili del Comune.

5. Fino al discarico di cui al comma precedente, resta salvo il potere del Comune di comunicare alla Società Entrate Pisa S.p.A. l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme a tutela del creditore, da intraprendere al fine di riscuotere le somme dovute.

6. La documentazione relativa alle procedure esecutive poste in essere dalla Società Entrate Pisa S.p.A. è dalla stessa conservata per almeno cinque anni decorrenti dalla data in cui ha avuto effetto il discarico.

7. Fino al discarico di cui al precedente comma 4, il Comune può chiedere alla Società Entrate Pisa S.p.A. la trasmissione, entro trenta giorni, della documentazione relativa ai crediti per i quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso la Società Entrate Pisa S.p.A.; se entro tale termine la Società Entrate Pisa S.p.A. non consegna ovvero non mette a disposizione tale documentazione, il discarico non ha luogo.

8. Il controllo di merito è effettuato dall'ufficio comunale competente alla gestione dell'entrata anche mediante tecniche di campionamento, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della propria capacità operativa. Lo stesso ufficio, se ritiene non correttamente effettuate le procedure di riscossione, espone i rilievi alla Società Entrate Pisa S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata; la Società Entrate Pisa S.p.A., entro i successivi sessanta giorni, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali chiarimenti e/o osservazioni.

Decorso tale termine, l'ufficio ammette o rifiuta il discarico con proprio provvedimento ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna alla Società Entrate Pisa S.p.A. un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

9. Il Comune, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione, riaffidare in riscossione le somme, comunicando alla Società Entrate Pisa S.p.A. i nuovi beni da sottoporre a esecuzione ovvero le azioni da intraprendere.

Art. 46 - Stralcio del credito

1. Per i crediti di dubbia e difficile esazione per i quali sono trascorsi almeno tre anni dalla scadenza, trova applicazione quanto previsto dal paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Art. 47 – Rateazione

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 160/2019, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.

2. Il pagamento delle somme intamate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, può essere dilazionata, su richiesta del debitore, con provvedimento della Società Entrate Pisa S.p.A., secondo le modalità di cui al presente articolo.

3. La rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada è disciplinata dall'art. 202-bis del D.Lgs. 285/1992.

4. Si applicano altresì le ipotesi di rateazione che la legge o gli specifici regolamenti prevedono per ciascuna entrata tributaria, per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per il Canone mercatale.

5. Per le altre entrate, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata.

6. I provvedimenti di rateazione sono subordinati all'esatta dimostrazione di uno stato di temporanea obiettiva difficoltà economica che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, per ciò intendendosi la situazione in cui l'importo richiesto superi il 2% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (modello unico persone fisiche o giuridiche, modello 730 oppure modello CUD rilasciato dal datore di lavoro) per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione, oppure, per il solo debito relativo alla sola Tassa sui rifiuti, il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia per l'ammissione alla riduzione nei casi di indigenza.

7. Ciascuna istanza di rateazione può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui emergessero più debiti insoluti (per categoria di entrata e/o per annualità), l'istanza di rateazione può essere accolta solo dopo che siano stati integrati nell'importo oggetto di dilazione tutti i debiti pregressi insoluti e che siano state pagate le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolte. Inoltre la rateazione è concessa a condizione che il richiedente provveda al rimborso immediato di tutte le spese di riscossione e notifica sostenute dalla Società Entrate Pisa S.p.A. fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione.

8. Nel caso in cui la posizione morosa complessiva ecceda Euro 150.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia costituita secondo quanto previsto dall'art. 48.

9. La durata del piano di rateazione non può eccedere 48 mesi se l'importo complessivamente dovuto è uguale o minore di Euro 10.000,00 e 96 mesi se maggiore.

10. Nel solo caso in cui il debitore risulti disoccupato, oppure abbia un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni, oppure goda di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateazione:

- per posizioni morose complessive fino ad Euro 10.000,00, un massimo 72 rate mensili;

- per posizioni morose complessive oltre Euro 10.000,00, massimo 120 rate mensili;

11. Le persone fisiche che hanno beneficiato della rateazione ai sensi del comma 9 ma che rientrano, a causa di eventi sopravvenuti successivamente alla concessione della rateazione, nella fattispecie di cui al comma 10, nonché le persone giuridiche, nel caso di peggioramento della situazione economica che aveva dato luogo alla rateazione, possono beneficiare, per una sola volta, della rimodulazione del piano di rateazione con prolungamento dello stesso fino ad un massimo di 72 rate complessive, per posizioni morose complessive fino a Euro 10.000,00, e

fino ad un massimo di 120 rate complessive, per posizioni morose complessive oltre Euro 10.000,00, comprese le rate già scadute. La rimodulazione può essere concessa al debitore a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 13.

11. L'ammontare di ciascuna rata non può essere minore di Euro 40,00.

12. Le rate nelle quali il pagamento del debito è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nel piano di rateazione.

13. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, o di una delle ultime tre rate alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. La Società Entrate Pisa S.p.A. adotta prontamente gli atti necessari alla riscossione del debito residuo.

14. E' consentito in qualsiasi momento estinguere la rateazione mediante pagamento del debito residuo e degli interessi maturati fino alla data del pagamento.

15. La rateazione non è consentita:

- quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto, negli ultimi dieci anni, da precedenti piani di rateazione, salva la facoltà, esercitabile per una sola volta dal debitore, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutti i debiti con termini di pagamento scaduti pagando contestualmente almeno tre rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione;

- quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente minore di Euro 200,00, fatte salve le ipotesi di cui al comma 10.

15. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 50, comma 4, del presente regolamento, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.

16. L'eventuale fermo amministrativo del veicolo già iscritto in relazione al debito oggetto di rateazione viene sospeso su richiesta a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateazione, comprensiva delle spese di riscossione. La revoca del fermo amministrativo avviene esclusivamente a seguito dell'estinzione totale del debito rateizzato. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

17. In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

Art. 48 – Costituzione di garanzia in caso di rateazione

1. Nei casi previsti dal comma 8 del precedente art. 47, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'inopponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore ai sensi dell'art. 1945 del Codice Civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del creditore;
- validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali la garanzia è prestata, con possibilità di svincolo solo con il consenso scritto del creditore;
- che per ogni controversia con il creditore il foro competente sia quello di Pisa.

2. Avvenuto il completo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, la garanzia è svincolata con atto scritto da adottare entro il termine di sessanta giorni.

3. In alternativa alla garanzia di cui ai commi precedenti, i crediti di importi superiori ad Euro 100.000,00 possono essere garantiti, ex art. 2821 e seguenti del Codice Civile, da ipoteca volontaria di primo grado, per un importo pari al doppio delle somme ingiunte, su beni immobili non gravati da formalità pregiudizievoli e di proprietà del debitore o di terzi garanti. Chi intende avvalersi di tale facoltà deve integrare l'istanza di rateazione producendo il certificato ipocatastale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ovvero una relazione notarile dalla quale risulti che il garante è esclusivo proprietario dell'immobile sul quale intende concedere ipoteca volontaria, oltre ad una perizia giurata attestante il valore del bene posto a garanzia; dai suddetti documenti deve risultare l'avvenuta iscrizione ipotecaria.

Art. 49 – Costituzione di garanzia per fattispecie diverse dalle rateazioni

1. Il presente articolo regola le modalità per la costituzione di garanzie a favore del Comune o della Società Entrate Pisa S.p.A. per le fattispecie, diverse da quelle di cui al precedente art. 48 per le quali norme di rango superiore non prevedono una specifica disciplina da applicare.

2. La garanzia può essere costituita, a scelta del debitore, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a) in contanti, mediante versamento presso la Tesoreria comunale a titolo di deposito cauzionale;
- b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - l'inopponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore ai sensi dell'art. 1945 del Codice Civile;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del creditore;
 - la validità fino all'adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, con possibilità di svincolo solo con il consenso scritto del creditore;
 - che per ogni controversia con il creditore il foro competente sia quello di Cascina.
3. Avvenuto il completo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, la garanzia è svincolata con atto scritto da adottare entro il termine di sessanta giorni.

Articolo 50 – Importi minimi per recuperi e rimborsi

1. Non si procede al recupero di crediti tributari a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione per importi complessivi, comprensivi di eventuali sanzioni e interessi, minori o uguali a Euro 30,00 per anno. Tale limite non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi concernenti un singolo tributo.
2. Non si procede alla riscossione coattiva delle posizioni creditorie di importo complessivo, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, minore o uguale a Euro 30,00 per ciascun debitore; in tali casi l'importo è dichiarato inesigibile una volta decorso il termine per la prescrizione. Il predetto limite non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento degli obblighi concernenti la singola entrata.
3. Per i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con istanza alla Società Entrate Pisa S.p.A., il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, come stabilito dall'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006. Per le altre entrate, l'istanza deve essere presentata all'ufficio comunale o al soggetto incaricato della gestione dell'entrata, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge, decorrente dal giorno dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 51 – Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni

1. In caso di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti al Comune, gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi per ritardato pagamento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Sugli importi ammessi a rimborso da parte del Comune sono dovuti interessi, calcolati nella stessa misura di cui al precedente comma 1, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 802, della Legge 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento di cui al comma 792 dell'articolo medesimo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
4. Sulle somme da versare al Comune a qualsiasi titolo in base ai provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 47 del presente regolamento, sono dovuti interessi calcolati al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 52– Compensazione tra crediti e debiti

- 1) E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente Regolamento, secondo le norme del presente capo e con le modalità ed i limiti da esse stabilite.
- 2) Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale allo scopo predisposti.
- 3) L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
- 4) La Società Entrate Pisa S.p.A., nel caso in cui sia titolare della gestione di posizioni creditorie ed al contempo debitorie nei confronti di uno stesso soggetto, può effettuare compensazioni atte ad evitare la contestuale attivazione di procedure di riscossione di entrate e di liquidazione di rimborsi.

Articolo 53 – Compensazione verticale

- 1) Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia d'entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Nel caso in cui il pagamento avvenga con modalità diverse dall'utilizzo del modello F24, il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
 - l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) In luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto a titolo tributario e la somma oggetto del credito vantato nei confronti del Comune, per lo stesso tributo, può essere disposta dalla Società Entrate Pisa S.p.A.
- 5) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di entrate riscosse mediante ruolo.

Articolo 54 – Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso; nel caso in cui il pagamento avvenga con modalità diverse dall'utilizzo del modello F24, il contribuente, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, presenta una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
- 2) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- 3) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 55 – Competenza sulle dichiarazioni di compensazione

- 1) Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Capo VI– Norme finali

Articolo 56– Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025.
2. A decorrere dalla predetta data è abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti